



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

ORDINANZA SINDACALE N. 27 del 27/12/2019

**OGGETTO:MANIFESTAZIONE DI CAPODANNO 2019/2020 - DIVIETO DI
INTRODUZIONE IN PIAZZA SAFFI DI CONTENITORI IN VETRO, DI LATTINE E
ALTRI OGGETTI PERICOLOSI**

PREMESSO che nella prossima serata di Capodanno, attraverso il sostegno e la partecipazione di soggetti pubblici e privati, nella Piazza Saffi di Forlì verrà proposto il tradizionale evento che allietterà i cittadini nei festeggiamenti di fine anno ed inizio dell'anno nuovo;

CONSIDERATO, anche in ragione delle presenze registrate nelle trascorse manifestazioni, che il programma dell'evento previsto richiamerà un importante afflusso di persone e che la natura della serata indurrà ad un notevole consumo di bevande;

CONSIDERATO altresì che, nell'euforia collettiva, le bevande nei contenitori in vetro e in lattina potrebbero far registrare episodi di uso improprio degli stessi nonché dispersione, nell'area interessata dalla manifestazione, di un elevato numero di bottiglie di vetro e di lattine i cui frammenti, in caso di rottura, potrebbero costituire serio pericolo per l'incolumità delle persone;

RITENUTO che sussistano i presupposti necessari per l'emissione di un'ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 c.4 del T.U.E.LL. (D. Lgs. n. 267/2000) che riconosce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

RITENUTO pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e, nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 24/2019;

VISTI:

- l'art. 54, c. 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 6, c. 1, del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 125;
- l'art. 7 bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 24/11/1981, n. 689;
- la Legge Regionale Emilia Romagna 28/04/1984, n. 21;
- l'art. 8, comma 3, della Legge Regionale Emilia Romagna n. 24/03/2004, n. 6;
- l'art. 3 del vigente Regolamento Comunale per la Determinazione e l'Applicazione delle Sanzioni Amministrative per Violazioni alle Norme dei Regolamenti e delle Ordinanze Comunali;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana;

ORDINA E VIETA

a **CHIUNQUE** partecipi all'evento in programma in Piazza Saffi, di accedere ai luoghi di svolgimento della manifestazione trasportando e introducendo bottiglie o altri contenitori di vetro e/o lattine dalle ore 19.00 del giorno 31/12/2019 alle ore 04.00 del 01/01/2020.

E' ALTRESI' VIETATO

introdurre, nei medesimi luoghi ed orari, bombolette spray e sostanze irritanti e/o urticanti di qualsiasi tipo, oggetti contundenti di qualsiasi tipo e petardi.

Resta ferma, così come previsto dall'Ordinanza sindacale n. 24/2019, per gli esercizi commerciali e le attività di qualsiasi forma del centro storico (esercizi di vicinato, distributori automatici, food truck, ecc.), la facoltà di vendere e/o somministrare bevande in contenitori di plastica e di

consentire il consumo delle bevande in vetro e/o in lattina unicamente all'interno dei locali e loro pertinenze.

AVVERTE

che l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, salvo che il fatto costituisca reato, comporterà ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.

DISPONE

che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata al Prefetto di Forlì-Cesena e trasmessa, inoltre, al Questore di Forlì-Cesena, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Forlì-Cesena, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Forlì-Cesena e al Comandante della Polizia Locale dell'Unione di Comuni della Romagna Forlivese.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Prefetto di Forlì-Cesena entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
- al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, con le modalità stabilite dal D.Lgs n. 104/2010 o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Vice Sindaco

Daniele Mezzacapo

documento sottoscritto digitalmente